

Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento in attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso) individua gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna per i quali è richiesta autorizzazione e le relative modalità di rilascio, la decorrenza del regime sanzionatorio e autorizzatorio.

2. Ai fini di questo regolamento per impianti di illuminazione esterna si intendono gli impianti dedicati all'illuminazione di aree esterne pubbliche o private come, ad esempio, strade, marciapiedi, piazzali, parcheggi, parchi e giardini, campi sportivi oppure dedicati all'illuminazione di insegne o di edifici, compresi i monumenti e i capannoni. Sono considerate aree esterne anche quelle coperte e non interamente chiuse, quali ad esempio portici, gallerie, sottopassi.

3. Il piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 2006, di seguito denominato piano provinciale, contiene le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna nonché i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti a partire dai più inquinanti.

Art. 2

Impianti di illuminazione esterna

1. Gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati in conformità alle previsioni del piano provinciale e del piano di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso comunale o sovracomunale (PRIC).

2. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna è autorizzata dal comune territorialmente competente secondo le modalità previste dall'articolo 4 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3.

3. Oltre ai nuovi impianti, sono soggetti all'autorizzazione prevista dal comma 1 gli interventi di adeguamento o di rifacimento di impianti esistenti di illuminazione esterna di seguito individuati:

- a) sostituzione o adattamento dei corpi illuminanti o delle ottiche dei corpi illuminanti;
- b) inserimento di regolatori di flusso luminoso o di sistemi elettronici di controllo dell'accensione e spegnimento;
- c) modifica della posizione dei corpi illuminanti;
- d) aggiunta di nuovi punti luce.

Art. 3

Impianti di illuminazione esterna non soggetti ad autorizzazione

1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 2 i seguenti impianti di illuminazione esterna:

- a) alimentati da un unico punto di consegna con emissione luminosa complessiva inferiore a 5.000 lm e realizzati con le tipologie di sorgente luminosa ammesse dal piano provinciale;

- b) alimentati da un unico punto di consegna, purché con emissione luminosa complessivamente inferiore a 100.000 lm, e riferibili alle seguenti tipologie di impianti:
 - 1) di allarme, di segnalazione e di regolazione del traffico, di illuminazione delle vie di fuga;
 - 2) per l'illuminazione di feste e di manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità e provvisorietà di durata non superiore a 20 giorni continuativi;
 - 3) di luminarie natalizie temporanee con funzionamento di durata non superiore a 60 giorni;
 - 4) relativi ad attività temporanee connesse con l'ordine pubblico, la difesa, la sicurezza e la protezione civile;
 - 5) regolati da sensore di presenza e con periodo di funzionamento strettamente legato alla presenza o passaggio di persone o di veicoli.
- c) temporanei destinati all'illuminazione di cantieri, che dovranno comunque essere conformi al piano provinciale.

Art. 4

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'interessato presenta la domanda di autorizzazione per interventi relativi ad impianti di illuminazione esterna al comune nel cui territorio è prevista la collocazione dell'impianto. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto illuminotecnico redatto in conformità al piano provinciale e al PRIC.

2. Il comune territorialmente competente rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Gli impianti di illuminazione esterna realizzati dalla Provincia e dagli enti locali non sono soggetti ad autorizzazione qualora il progetto illuminotecnico relativo all'impianto riporti espressamente la valutazione della coerenza con il piano provinciale e con il PRIC.

Art. 5

Supporto tecnico

1. I comuni possono richiedere all'Agenzia provinciale per l'energia (APE) il supporto su specifiche questioni tecniche relative alla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ai consumi energetici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione esterna.

Art. 6

Sanzioni

1. Le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2007 si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- a) impianti realizzati senza autorizzazione;
- b) utilizzo di fari o di fasci luminosi, fissi o semoventi, rivolti verso l'alto, fatti salvi i motivi di interesse pubblico o i casi previsti da norme vigenti secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 16 del 2007;
- c) violazioni relative a nuovi impianti di illuminazione esterna;
- d) violazioni relative a adeguamenti o rifacimenti di impianti di illuminazione esterna esistenti.

Art. 7

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti di illuminazione esterna ed agli adeguamenti o rifacimenti degli impianti di illuminazione esterna esistenti, per i quali non siano state ottenute le autorizzazioni alla data dell'entrata in vigore del regolamento stesso.